



FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COMPAGNIE GIUBBE VERDI ONLUS
VOLONTARI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare Dec. N° GAB-DEC-0000013 del 23/01/2018

Iscriz. Registro del Volontariato Reg.ne Emilia Romagna Dec. N° 7770 del 01/06/2006

Iscriz. al Dip. di Protezione Civile Prot. N° 80426/053/59/20 del 11/12/1992 Presidenza del Consiglio dei Ministri



COMPAGNIA GIUBBE VERDI LOMBARDIA odv

Iscrizione Registro Gen. Regionale del Volontariato sez. Regionale provvedimento 5819 del 11/06/2009

Iscrizione alla sez. Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile provvedimento 1775 del 17/10/2006

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 10 Settembre 2022, si svolgerà il Consiglio Direttivo in prima convocazione alle ore 09,00 , e in seconda convocazione sempre nello stesso giorno alle ore 11.00 presso la sede dell'Associazione, in Via Paraviso snc Alta Valle Intelvi – CO

Per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- Adeguamento Statuto per D.lgs 117 /17 e successive modifiche

Varie ed eventuali

IL Presidente

Antonio Cianti

sede e segreteria 22024 Alta Valle Intelvi (CO) loc. Lanzo – Via Paraviso snc Cod. Fisc. 90006390182

Cell. 3927304044 e-mail segreteria@giubbeverdilombardia.it – www.giubbeverdilombardia.it



FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COMPAGNIE GIUBBE VERDI ONLUS
VOLONTARI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare Dec. N° GAB-DEC-0000013 del 23/01/2018
Iscriz. Registro del Volontariato Reg.ne Emilia Romagna Dec. N° 7770 del 01/06/2006
Iscriz. al Dip. di Protezione Civile Prot. N° 80426/053/59/20 del 11/12/1992 Presidenza del Consiglio dei Ministri



COMPAGNIA GIUBBE VERDI LOMBARDIA odv

Iscrizione Registro Gen. Regionale del Volontariato sez. Regionale provvedimento 5819 del 11/06/2009
Iscrizione alla sez. Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile provvedimento 1775 del 17/10/2006

VERBALE

Il giorno 10 Settembre 2022, si è svolto il Consiglio Direttivo alle ore 11.00 presso la sede dell'Associazione, in Via Paraviso snc Alta Valle Intelvi – CO
Per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- Modifica di statuto per adeguamento D.lgs 117 /17 e successive modifiche
Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il Presidente Antonio Cianti

I Consiglieri:

Rodolfo Arienti, Pasquale Bellofatto e Paolo Lietti

La segretaria gabriella Fontana, incaricata per la stesura del verbale.

Prende la parola il presidente Cianti, informando i presenti che a mezzo pec è arrivata una lettera (che si allega a verbale) dalla Provincia di Como – Uff. regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia; dove si evince la sospensione dei termini del procedimento di iscrizione in seguito a traslazione dal registro Regionale Unico nazionale del Terzo Settore in quanto dall'esame di istruttoria il nostro attuale Statuto, depositato all'Agenzia delle Entrate in data 14/03/2019, non può essere accettato in quanto non adeguato ai sensi del D.lgs 117/17 e successive modifiche.

Per tanto, in base alla delega conferitaci dai soci in sede di Assemblea convocata in data 09/04/2022 ,all'unanimità dei presenti si dà mandato al Consiglio Direttivo e al Presidente di adeguare lo Statuto dell'Associazione per velocizzarne la procedura.

Si sottopone ai presenti il nuovo statuto dell'Associazione che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si comunica che in data 12 Settembre 2022 sarà depositato all'Agenzia delle Entrate dell'Ufficio di Como e successivamente inviato a mezzo pec all'Ufficio di competenza per l'approvazione e traslazione al RUNTS.

- Varie ed eventuali

Nulla da discutere

Alle ore 12,00 si chiude la riunione.

Il Presidente

Antonio Cianti



La Segretaria

Gabriella Fontana

sede e segreteria 22024 Alta Valle Intelvi (CO) loc. Lanzo – Via Paraviso snc Cod. Fisc. 90006390182

Cell. 3927304044 e-mail segreteria@giubbeverdilombardia.it – www.giubbeverdilombardia.it

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Giorgio VOLINI

Registrato a Como il 25 OTT. 2022 al N. 3174/3

Serie 3 ☐ Esatti € ☒ Esente

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

STATUTO

COMPAGNIA GIUBBE VERDI LOMBARDIA ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

Compagnia Giubbe Verdi Lombardia ODV, da ora in avanti denominata Associazione con sede legale nel Comune Alta Valle Intelvi loc. Lanzo- CO, in Via Paraviso snc e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statuarie.

La Compagnia Giubbe Verdi Lombardia ODV, è un'Associazione di Volontariato, di Protezione Civile (iscriz. Alla sez. prov. dell'Albo regionale del volontariato di protezione civile 48100 del 18/06/2006) ed Ambientale (G.U.93 del 19/04/2008) composta da Volontari anche a cavallo.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- *La diffusione e l'utilizzo del cavallo;*
- *La formazione personale professionale dei propri soci e di altri soggetti interessati;*

- *La promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare la valorizzazione dei beni ambientali e culturali;*
- *Svolgere attività di protezione ambientale affiancando il corpo forestale regionale, comunità montane, Enti pubblici, privati ed autorità civili per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri, ricercare e soccorrere persone disperse, anche con l'ausilio del cavallo;*
- *Promuovere il volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;*
- *Esercitare ogni attività connessa all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, il turismo, gli sport equestri, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni e con Federazioni sportive riconosciute, garantendo comunque la sua autonomia;*
- *Organizzare lezioni, visite, escursioni per gli studenti, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura, degli animali, con preciso riferimento al cavallo;*
- *Svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non, salvaguardia e tutela degli animali;*
- *Stabilire cooperazioni progettuali di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;*
- *Svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione in collaborazione e/o con l'ausilio di guardie eco-zoofile, ittico venatorie e guardie ecologiche secondo quanto previsto dalle norme in materia ambientale;*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le stesse attività diverse dovranno essere rendicontate a bilancio in modo separato dalle attività principali. "

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- esprimere un voto per eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi a condizione di essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- per i soci di minor età il voto sarà tramite il soggetto esercente la potestà genitoriale: fatto salvo il caso in cui i minori siano esclusi come associati per la natura delle attività svolte dall'ETS.
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione rispettandone le norme previste;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, via posta, via e-mail o via whatsapp, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli

interventuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno .

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti relativamente alle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Assemblea straordinaria

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria altresì delibera anche per la trasformazione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione (o la sua fusione, o scissione) e la devoluzione del patrimonio con la

presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea per la *durata* di quattro anni e sono rieleggibili, l'organo di amministrazione deve essere composto da almeno un terzo da soci di sesso femminile.

I soci che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.

In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima del mandato, l'Organo di Amministrazione viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede a indire nuove elezioni.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso estinzione o di scioglimento per qualunque causa l'Associazione, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto "associativo"

"Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore"

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Norme di Protezione Civile)

L'Associazione per quanto concerne l'attività di protezione civile, regola l'accesso ai propri volontari secondo i requisiti richiesti dal regolamento regionale, allo scopo di garantire la giusta preparazione del volontario mediante i corsi Base di protezione civile AO + A1 FAD Blended e successivi.

Vengono inoltre introdotte le seguenti certificazioni interne dell'Associazione:

- 1) Libretto del cavaliere, contenente piano tecnico-formativo, che deve attestare:
 - a) La capacità di montare a cavallo con scioltezza ed equilibrio, alle tre andature e gestire il proprio cavallo nell'affrontare con sicurezza difficoltà naturali
 - b) I requisiti formativi di Orienteering e tecniche di ricerca
- 2) Obbligo di visita medica per l'attività equestre

**ART.22
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.